

Roma

02/03/2022

PROT. N. 29/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 29/2022

LORO SEDI

## **Oggetto: Sanatoria Certificazioni Unica per gli anni 2015-2017**

Carissimi,

La legge di conversione del decreto Milleproroghe sana gli errori relativi alla trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta per gli anni 2015, 2016 e 2017. Il riferimento è alle CU che i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare, entro il termine annualmente stabilito, attualmente il 16 marzo dell'anno successivo, per attestare l'ammontare complessivo delle somme e dei valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, riferite ai singoli periodi di imposta.

Il **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022) interviene su diversi termini in scadenza, fra cui la riapertura della rateazione per il pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza dal beneficio. Per queste cartelle è possibile presentare la richiesta di dilazione fino al 30 aprile 2022 con una dilazione fino a 72 rate mensili.

### **Sanatoria per le CU**

Fra i termini già scaduti per i quali si può fruire di una sanatoria, nel testo del D.L. n. 228/2021, è stato aggiunto all'art. 3 il comma 5-bis che modifica l'art. 4 del D.P.R. 322/1998 inserendovi il nuovo comma 6-quinquies.

La modifica normativa interessa i primi periodi di obbligo di trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta per gli **anni 2015, 2016, 2017**. Evidentemente i disguidi e gli errori commessi in tale prima fase sono stati parecchi se il Governo ha sentito l'esigenza di sanare il periodo **non applicando** le relative **sanzioni**.

In particolare, il nuovo periodo aggiunto dopo il comma 6-quinquies dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, esclude l'applicazione delle sanzioni dispone ora che "“Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies”".

Il riferimento è, ovviamente, alla **certificazione unica** che i **sostituti di imposta** sono tenuti a rilasciare, entro il termine annualmente stabilito (attualmente entro il 16 marzo dell'anno successivo) per attestare l'ammontare complessivo delle somme e dei valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di

imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, riferite ai singoli periodi di imposta.

A norma dell'art. 4 comma 6-quinquies del richiamato D.P.R. n. 322/1998 le predette certificazioni sono **trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate** direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il termine attualmente fissato al **16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Un **maggior termine** è consentito per la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, trasmissione che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

### **Qual è il regime sanzionatorio**

Il regime sanzionatorio per gli **omessi o ritardati invii telematici** è assai severo: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la **sanzione di 100 euro** in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un **massimo di 50.000 euro** per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione **non si applica** se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata **entro i cinque giorni** successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è **ridotta a un terzo**, con un massimo di euro 20.000.

**La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.**